



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ragioneria@comune.pianacrixia.sv.it

E-Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato 3 alla determina n. 97/2025

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Piana Crixia e contiene le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le procedure di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria fino al 31/12/2030.

Art. 1 - Oggetto del contratto

- 1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.*
- 2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono dettagliatamente indicati nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 07/05/2025.*

Art. 2 - Durata del contratto e rinnovi

- 1. Il contratto ha una durata di 5 anni, a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2030. Nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno 01 gennaio 2026.*
- 2. La convenzione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., potrà essere prorogata per non più di una volta, per un periodo non superiore a 24 mesi.*
- 3. Alla data di scadenza (originaria o rinnovata) del contratto, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un periodo massimo di sei mesi senza alcun onere aggiuntivo in capo all'Ente rispetto alle condizioni vigenti. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al tesoriere prima della scadenza.*
- 4. La proroga tecnica può essere concessa per garantire il funzionamento delle procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.*

Art. 3 - Valore del contratto

- 1. Il valore complessivo dell'appalto, determinato sulla base del compenso annuo (compresi corrispettivi e commissioni) posto a base di gara, è stimato in €. 26.400,00 di cui €. 24.000,00 per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2030 ed €. 2.400,00 per l'eventuale proroga tecnica della durata*

di 6 mesi (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972 e come indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 188/2023).

2. Si fa presente che non si rende necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.L. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante ma presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Per tale motivazione gli oneri per la sicurezza sono pari a €. 0,00 (zero). Sono tuttavia fatti salvi gli obblighi e li oneri aziendali posti a carico dell'aggiudicatario in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

I costi del personale sono inclusi, quindi, nell'importo del servizio soggetto a ribasso, e, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, vengono evidenziati al solo fine di costituire parametro per la verifica di anomalia dell'offerta (Bando tipo ANAC n. 1-2023; delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 e parere MIT n. 2154 del 19/07/2023). L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indicherà, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

3. L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Piana Crixia.

Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) le società Poste Italiane S.P.A. (art. 40, L. 23/12/1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolamentate costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.;
- i raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023: in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 o dalla normativa specifica di settore;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991 n. 240.

I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorzi il consorzio concorre.

2. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici. I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti

temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa ad una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulle capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla gara e verifica

1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 4 del presente disciplinare e, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 del Capo II "I requisiti di ordine generale" del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:
 - Requisiti di idoneità professionale
 - a) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - per i concorrenti di un altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
 - b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
 - c) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
 - Requisiti di capacità tecnico-professionale:
 - a) avere uno sportello attivo nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dalla sede comunale;
 - b) aver svolto negli ultimi 5 anni (2020-2024) in maniera consecutiva il servizio di tesoreria in un ente locale;
 - c) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto online tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;

- d) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- e) possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15/01/2014 con i suoi allegati e successivi aggiornamenti.

Art. 6 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrente - Divieti

1. I raggruppamenti di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3. E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti di impresa o consorzio ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso essi dovranno:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. I raggruppamenti di impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultano i poteri conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge;
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti e il raggruppamento.
5. E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara il raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.
6. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 - Avvalimento

1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico - organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
 - non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, redatte sulla base del modello ALLEGATO D.

3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica	punti 70
Offerta economica	punti 30
TOTALE	punti 100
2. L'**offerta tecnica**, redatta sulla base del modello (ALLEGATO B) predisposto dalla Stazione appaltante e in lingua italiana, dovrà contenere i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

N.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO E CRITERI DI VALUTAZIONE
1	Anni di esperienza per i quali è stato svolto il servizio di Tesoreria a favore di Enti territoriali (Comuni, Province e Regioni)	10 Punti - oltre 20 anni punti 10 - oltre 10 anni e fino a 20 anni punti 7 - oltre 5 anni e fino a 10 anni punti 5 - fino a 5 anni punti 2
2	Numero di Enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) per i quali è attualmente svolto il servizio di Tesoreria.	10 Punti - oltre 30 enti territoriali punti 10 - da 15 enti territoriali fino a 30 punti 5 - fino a 15 enti territoriali punti 3
3	Presenza di staff tecnico dedicato per lo svolgimento del servizio di Tesoreria mediante la messa a disposizione di almeno un referente specializzato per il supporto costante dell'Ente.	10 Punti - staff tecnico dedicato con 1 dipendente individuato quale referente specializzato punti 10 - assenza di staff tecnico punti 0
4	Impegno a mantenere uno sportello attivo nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dalla sede comunale, per tutta la durata della convenzione	10 Punti - sì 10 punti - no 0 punti
5	Possesso di una procedura informatica che permette il collegamento on line tra Tesoriere e l'Ente per la consultazione e visualizzazione dei documenti contabili, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione, con spese a carico del Tesoriere	10 Punti - sì 10 punti - no 0 punti
6	Possesso di tutte le seguenti certificazioni di qualità e gestione: ISO 9001:2015 per il sistema di gestione della qualità ISO 27001:2022 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 22301:2019 per il sistema di gestione della continuità operativa	8 Punti - sì 8 punti - no 0 punti

7	Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o affidati all'Ente a titolo gratuito come previsto nello schema di convenzione. (Nel caso di servizio a pagamento specificare i costi a carico dell'Ente).	3 Punti • si 3 punti • no 0 punti
8	Disponibilità ad installare presso la Sede Comunale n. 1 POS abilitato al circuito PagoPA senza oneri di installazione e di canone a carico dell'Ente nonché senza vincoli di operazioni minime mensili.	4 Punti • si 4 punti • no 0 punti
9	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente.	5 Punti Criterio qualitativo da valutare da parte della commissione sulla base dell'offerta presentata

3. **L'offerta economica**, redatta sulla base del modello (ALLEGATO C) predisposto dalla Stazione appaltante e in lingua italiana, dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA ECONOMICA E PARAMETRO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa ammissibili per legge. (l'offerta dovrà essere espressa in termini di spread in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi media mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto.)	5 Punti Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: • in caso di offerta pari a zero, sarà assegnato punteggio pari a 0 • negli altri casi, si utilizzerà la seguente formula: $\text{Punteggio offerta} = (\text{punteggio max} * \text{importo tasso offerta considerata}) / \text{importo tasso attivo offerta migliore}$
Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di tesoreria. (l'offerta dovrà essere espressa in termini di spread in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi media mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto.)	5 Punti Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo il seguente criterio: $\text{Punteggio offerta} = (\text{punteggio max} * \text{importo tasso passivo più basso-offerta migliore}) / \text{importo tasso offerta considerata}$
Compenso per il servizio di tesoreria: importo a base d'asta €. 4.800,00 annuo (esente I.V.A.) comprensivo di commissioni su bonifici SEPA disposti verso l'Italia e di eventuali spese di tenuta conto, per la durata di 5 anni dal 01/01/2026 al 31/12/2030.	20 Punti All'offerta contenente l'importo minore sarà attribuito il massimo dei punti previsti. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: $\text{Punteggio offerta} = (\text{punteggio max} * \text{importo offerto più basso}) / \text{importo offerto considerato}$

4. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

Art. 9 - Termine e modalità di presentazione delle offerte

1. Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stabilito nel **giorno 19/12/2025 alle ore 12:00**. Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è

a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

2. La presente procedura di affidamento è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica certificata e-procurement "ASMECOMM" accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>
3. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic Identification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 85/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile.
4. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi da parte dell'operatore economico.
5. Gli operatori economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
6. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e di utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni di istruzione impartite in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
7. Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità di strumentazione tecnica ed informatica conforme.
8. Per partecipare alla gara l'Operatore Economico, se non già registrato, dovrà registrarsi nella sezione "REGISTRATI" di "ASMECOMM". L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura telematica, siano in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, dal D.Lgs. n. 36/2023, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005, art. 29, c.1) e specificato dal D.P.C.M. 30/03/2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli Operatori Economici verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da un organismo non incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Una volta eseguito l'accesso, gli Operatori Economici seguendo la procedura, devono predisporre e far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui al n. 1 del presente articolo la propria offerta che dovrà essere composta da tre buste virtuali e precisamente:

- Busta - "documentazione amministrativa";
- Busta - "documentazione tecnica";
- Busta - "offerta economica".

9. *L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.*
10. *Si precisa inoltre che:*
- *ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine;*
 - *con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara.*
11. *E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la Piattaforma "ASMECOMM", sezione "Comunicazioni". Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico.*

Art. 10 - Cauzioni e Garanzie richieste

1. *I concorrenti dovranno produrre all'atto della presentazione dell'offerta, **a pena di esclusione**, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura indicato nel Bando, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.L.gs. n. 36/2023 e secondo quanto specificato dal presente disciplinare di gara.*
2. *La garanzia provvisoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione.*
3. *La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia e creditizia, di cui al D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.*
4. *L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli Operatori Economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di Operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000.*
5. *La garanzia deve prevedere espressamente:*
 - *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
 - *la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,*
 - *l'operatività della garanzia medesima entro quindi giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.*
6. *La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.*
7. *La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.*
8. *La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.*
9. *In deroga all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta la Cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a garanzia del corretto espletamento del servizio di tesoreria comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente e a terzi.*

Art. 11 - Soccorso istruttorio

1. *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..*
2. *Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:*
 - *il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;*
 - *l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;*
 - *la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
 - *il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;*
 - *non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'Operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.*
3. *Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.*
4. *Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegnerà al concorrente, o ai concorrenti interessati, un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.*
5. *Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.*
6. *L'Operatore Economico che non adempie alle richieste della Stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.*

Art. 12 - Contenuto della Busta Amministrativa

1. *La busta virtuale denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:*
 - a) *domanda di partecipazione alla gara presentata utilizzando il fac-simile predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al presente Disciplinare (ALLEGATO A). La domanda di partecipazione, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione che di atto notorio attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.*

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituiti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. A comprova del pagamento, il concorrente dovrà acquistare la marca da bollo da €. 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'ALLEGATO A (istanza) e produrre obbligatoriamente dichiarazione di annullamento della marca da bollo utilizzando esclusivamente l'ALLEGATO A.1 con l'apposizione del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- b) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- c) Dichiarazione di avvalimento rilasciata dall'impresa ausiliaria, redatta secondo il modello allegato (unicamente per i candidati che si avvalgono di tale opzione);
- d) Lo schema di convenzione in originale sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
- e) Garanzia provvisoria costituita secondo quanto disposto dall'articolo 10.

Art. 13 - Contenuto della Busta Tecnica

1. La busta virtuale "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**", contenente l'illustrazione delle modalità di gestione del servizio, deve essere redatta sulla base del modello predisposto dalla Stazione appaltante secondo le modalità indicate all'art. 8 e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.
2. La busta "documentazione tecnica" deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante, gli elementi oggetto di valutazione tecnica.
3. Per la valutazione dell'offerta tecnica la commissione dispone di 70 (settanta) punti complessivi. L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri contenuti nell'art. 8 del presente Disciplinare.
4. L'offerta tecnica è vincolante per l'offerente che, in caso di aggiudicazione, è obbligato a darne integrale esecuzione in quanto, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto da sottoscrivere nella forma dell'atto pubblico amministrativo. In caso di aggiudicazione e, fermo restando le verifiche e gli accertamenti d'ufficio, il soggetto aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà stabilito, comprovare con idonea documentazione quanto dichiarato.
5. Nel rispetto del principio di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, deve essere omissa ogni elemento di natura economica che possa anticipare il contenuto dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
6. L'offerta tecnica deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri separatamente ed ordinatamente gli elementi di valutazione di cui all'art. 8 del disciplinare in modo da consentire alla commissione appositamente nominata l'attribuzione dei punteggi tabellari. Con riferimento ai "**Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente**" per cui la commissione è chiamata ad esprimere un giudizio, l'offerta deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, dettagliatamente i servizi aggiuntivi o migliorativi che intende offrire all'Ente nel periodo di gestione della Tesoreria comunale, con esplicito rinvio, laddove necessario, alle parti dello schema di convenzione eventualmente coinvolte dall'offerta. Saranno esclusi dalla procedura gli Operatori Economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella Convenzione, o sottoposte a condizioni, o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.
L'offerta deve essere redatta sulla base del modello (ALLEGATO B) predisposto dalla Stazione appaltante.
L'offerta deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura), le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice; in caso di

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli Operatori Economici raggruppati o consorziati.

7. L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti, comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

8. La valutazione in relazione al criterio di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascuna offerta relativa al criterio qualitativo, sono determinati:

- attribuzione, da parte di ogni commissario di coefficienti, variabili tra zero ed uno, alla proposta dei concorrenti, sulla base della scala di valutazione di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio di valutazione della proposta di servizi aggiuntivi o migliorativi
Eccellente	1,00	Aspetti positivi molto elevati e piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,80	Aspetti positivi elevati e ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente	0,40	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,20	Aspetti positivi appena percepibili o appena sufficienti
Insufficiente	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alla proposta dei concorrenti;
- trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- i coefficienti definitivi, come sopra determinati, vengono moltiplicati per il peso attribuito al criterio qualitativo.

Art. 14 - Contenuto della Busta Economica

1. La busta virtuale denominata "**OFFERTA ECONOMICA**" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). L'offerta, da redigere usando il modello allegato al presente Disciplinare (ALLEGATO C), deve contenere l'indicazione dei fattori economici indicati all'art. 8. In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.

2. Per la valutazione dell'offerta economica, la Commissione dispone di 30 (trenta) punti complessivi. L'offerta economica verrà valutata secondo i parametri e i criteri contenuti nell'art. 8 del presente disciplinare.
3. I calcoli per l'assegnazione dei punteggi saranno svolti con approssimazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Art. 15 - Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, competenti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative

alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

2. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, e dal Segretario Comunale. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
5. Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalie delle offerte.

Art. 16 - Aggiudicazione

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
Totale	100 punti

3. La Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.
4. L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati negli elementi qualitativi e quantitativi ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'aggiudicazione dell'appalto è determinata sulla base del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa in favore dei concorrenti che risulteranno nella graduatoria di merito, in particolare sarà determinata secondo i seguenti criteri:

$$P.Tot=PT+PE$$

Dove:

P.Tot=punteggio finale di aggiudicazione dell'appalto

PT=punteggio di valutazione offerta tecnica

PE=punteggio di valutazione offerta economica

6. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In caso di parità di punteggio anche sull'offerta tecnica i concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano una offerta migliorativa sul compenso annuo offerto entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta. Ove permanga la parità di punteggio la commissione procede mediante sorteggio
7. Non si applica alcuna riparametrazione, né per l'offerta tecnica, né per quella economica.
8. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purchè ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.
9. Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 17 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta "Documentazione Amministrativa"

1. La seduta della prima sessione sarà resa nota attraverso la Piattaforma telematica e sarà svolta esclusivamente a livello Telematico, ai sensi del comma 4, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - a) della documentazione amministrativa;
 - b) delle offerte tecniche;
 - c) delle offerte economiche.
2. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
3. Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecnica ed economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede, con l'eventuale ausilio della commissione, a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
 - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 11;
 - d) ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere coloro per i quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o incompleta.
4. Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
5. E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 18 - Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, attribuzione dei punteggi ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte.

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
2. Il RUP procedere all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun concorrente ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri indicati all'art. 8.
3. La presente procedura, in quanto telematica non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (TAR Napoli, 22.03.2022 n. 1905; Cfr. ex plurimis, TAR Molise, 10/07/2019, n. 239; TAR Abruzzo 19/01/2019, N. 54; Cons. Stato, sez. II, 13/12/2018, n. 7039; TAR Veneto, sez. III 13/03/2018, n. 370; Cons. Stato, Sez. V, 21/11/2017, n. 5388).
4. Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione procederà:
 - a) a dare comunicazione dell'esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, rendendo noti i relativi punteggi;
 - b) all'apertura delle buste dell'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dichiarazioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'eventuale esclusione;
 - c) alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. al fine di escludere, sulla base di univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati;
 - d) ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, secondo i criteri indicati all'art. 8.

5. *Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l'eventuale presenza e successiva verifica delle offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà l'aggiudicazione a favore del miglior offerente. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano il punteggio $PT_{Tot}=PT+PE$, pari o superiore ai nove decimi del punteggio massimo pari a 100. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta che avrà conseguito il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà ai sensi dell'art. 16 comma 6 del presente disciplinare.*
6. *L'offerta è esclusa in caso di:*
 - a) *mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;*
 - b) *presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;*
 - c) *presentazione di offerte inammissibili perché in aumento rispetto all'importo a base di gara.*
7. *Ai fini della valutazione della eventuale anomalia delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.*
8. *Per la verifica delle offerte anomale, l'Amministrazione si avvarrà della commissione di gara.*

Art. 19 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

1. *Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.*
2. *L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.*
3. *L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.*
4. *Nel caso in cui dall'apposita attività di verifica dei requisiti emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).*
5. *La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato che trattasi di contratto inferiore alle soglie europee.*
6. *Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente Disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.*
7. *L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, dovrà firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'Amministrazione comunale con comunicazione scritta.*
8. *Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.*
9. *Si avverte che, fatte salve cause di forza maggiore, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.*
10. *In pendenza della stipula del contratto l'aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno 01 gennaio 2026.*

Art. 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del D.Lgs. n. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
2. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
3. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dal Regolamento (UE) 2016/679, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piana Crixia ed è il responsabile del trattamento, per il presente procedimento, è la Dott.ssa Rosso Denise. Il Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Termine Simona (email simona.termine@email.it).

Art. 22 - Definizione delle controversie

1. Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 mediante ricorso dinnanzi al TAR territorialmente competente.
2. Sono devolute alla cognizione del Tribunale Civile di Savona le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. E' esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e nel relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i.;
 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Piana Crixia, lì 17/11/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)

Denise Rosso

